VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per i Soggetti Beneficiari delle proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale finanziate nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a valere sul PNRR - M1.C3 – Misura 2 – Inv. 2.2

FAQ – Frequently Asked Question – 6

1. **La caldaia a biomasse che un beneficiario intende installare è corredata dai certificati ambientali in riferimento al DM n. 186/2017 (classe energetica di appartenenza A+) i certificati Ecolabel direttiva 2015/1187/UE e la dichiarazione di conformità per Conto termico.**
   Tali certificazioni, e nello specifico il riferimento al DM n. 186/2017, garantiscono il rispetto del principio del DNSH?
   Come indicato nella Guida Operativa DNSH, l'utilizzo di fonti rinnovabili, come le biomasse, è invece consentito, a condizione che:
   - siano rispettati elevati standard ambientali;
   - sia dimostrata la non incidenza significativa su ambiente e clima, con particolare riferimento a emissioni di particolato e sostanze climalteranti.

   Il DM n. 186/2017 definisce i requisiti ambientali per generatori a biomassa solida (classe A1, A2, B, ecc.) ed è rilevante ai fini della compatibilità con il principio DNSH, purché sia garantito il rispetto dei limiti più restrittivi previsti per emissioni di particolato (PM), monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV) e NOx.
   La classe A+ rappresenta un livello di efficienza e sostenibilità molto elevato.
   Inoltre, l'integrazione con certificazione Ecolabel UE, che include anche valutazioni sul ciclo di vita e impatto ambientali estesi, rappresenta un ulteriore elemento favorevole.
   Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'installazione della caldaia a biomassa descritta, dotata di certificazione DM 186/2017 – Classe A+, Ecolabel UE (direttiva 2015/1187/UE) e dichiarazione di conformità per Conto Termico sia congrua con i requisiti DNSH, in quanto risponde agli standard richiesti per minimizzare gli impatti ambientali.
   Si raccomanda comunque di:
   - allegare alla documentazione DNSH una relazione tecnica che espliciti il rispetto dei requisiti emissivi, facendo riferimento alla classe ambientale e alle certificazioni;
   - conservare copia dei certificati e delle dichiarazioni rilasciate dal produttore.

2. **Si chiede di chiarire quando, in presenza di una fattura priva di indicazioni essenziali, sia opportuno che il beneficiario chieda l'annullamento e l'emissione di una nuova fattura.**
   L'assenza del CUP costituisce una mancanza molto grave, di regola non superabile se non attraverso l'analisi del singolo caso anche alla luce della ulteriore documentazione eventualmente in possesso della Regione. A titolo esemplificativo: la fattura, pur priva di CUP, che citi atti o documenti (un contratto, un preventivo, una determina regionale, ecc.) che riportano il CUP e contengono i riferimenti al PNRR, potrebbe essere riconosciuta ammissibile in ragione del collegamento con tali atti o documenti, sempreché il collegamento in parola sia formalizzato attraverso uno specifico atto di riconduzione della Regione.
   Al contrario, la soluzione consistente nel chiedere l'emissione di una nuova fattura in sostituzione di quella già pagata non appare praticabile, in quanto si ricadrebbe nell'ipotesi di doppio finanziamento se non di sospetta frode, salvo che siano acquisite la nota di credito di annullamento della fattura pagata e la restituzione delle somme ricevute.
   Tanto premesso, la risposta va individuata distinguendo due situazioni:
   a) se il pagamento non è ancora stato effettuato dal beneficiario, è corretto che questi chieda l'annullamento della fattura e l'emissione di una nuova fattura, riportante il CUP e gli altri elementi essenziali, procedendo quindi al pagamento di quest'ultima.
   b) se, al contrario, la fattura errata è stata già pagata dal beneficiario, non si deve procedere con l'annullamento della fattura, poiché verrebbe la corrispondenza con il pagamento eseguito.

In questo caso il beneficiario può produrre alla Regione una dichiarazione di riconduzione della fattura al progetto. Il soggetto attuatore valuterà se ritenere ammissibile la spesa.

3. **Con riferimento alla checklist DNSH n. 2, punti 15 e 16, in caso di interventi che prevedono l'utilizzo di prodotti legnosi su una superficie inferiore a 1000 mq, si chiede se gli stessi siano esonerati dal produrre:**
   a) le certificazioni FSC/ PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine);
   b) le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).
   a) Obbligo di certificazioni FSC/PEFC o equivalenti - Il criterio relativo all'utilizzo di legno vergine certificato FSC/PEFC (o equivalente) si applica esclusivamente nel caso in cui l'intervento interessi almeno 1.000 m² di superficie, distribuita su uno o più edifici. In caso contrario (cioè per superfici inferiori a 1.000 m²), non è richiesta l'acquisizione delle certificazioni FSC/PEFC, né altra documentazione equivalente attestante la provenienza certificata del legno vergine.
   b) Schede tecniche dei materiali (legno riciclato o riutilizzato) - A differenza delle certificazioni FSC/PEFC, l'obbligo di presentare le schede tecniche dei materiali impiegati (in particolare per legno riciclato o riutilizzato) si applica in tutti i casi, indipendentemente dalla superficie interessata. Si tratta infatti di un elemento essenziale per garantire la tracciabilità e la verifica della natura del materiale, anche in assenza del requisito dimensionale di cui sopra.

4. **Un intervento finanziato prevede la sostituzione di un vecchio generatore di aria calda a basamento alimentato a gasolio con un generatore ad alto rendimento alimentato con gas metano. Si stima che l'intervento possa generare un risparmio energetico annuo superiore al 15% ma la tipologia specifica di generatore necessaria non è disponibile in classe energetica "A" e si dovrebbe quindi optare per una classe "B".**
   Trattandosi di piccola chiesa nella quale l'installazione di una pompa di calore risulterebbe pressoché impossibile, soprattutto per l'impatto che avrebbe sulla struttura esterna, si chiede se la sostituzione del generatore con un modello di classe "B" possa comunque essere considerato un intervento ammissibile.
   Non è possibile ammettere a finanziamento caldaie a condensazione che non siano di classe A. Pertanto devono cercare un modello di caldaia che abbia questa efficienza.

5. **97 - 22.07.2025 – Come illustrato e motivato nella relazione allegata al quesito, nell'ambito dell'intervento il GPL 3 costituisce l'unica alternativa possibile come fonte energetica di alimentazione dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria. È possibile in un caso simile mantenere nel progetto l'installazione di una caldaia a GPL?**
   Anche in caso di impossibilità di utilizzare metano o pompa di calore, l'attuale quadro normativo non consente di ritenere il GPL compatibile con il rispetto del principio DNSH.